



Maria Stefania Segantin

Consulente del Lavoro

Isr. Albo CDL/Novara nr. 283

LEGGE DI BILANCIO

PILLOLE – PARTE 2

LAVORO



LEGGE 29/12/2022 NR. 197

G.U. 29.12.2022 N. 303



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO (articolo 54-bis, DL n. 50/2017) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.

Importo erogabile - NOVITÀ. L'importo complessivo passa da **5.000 euro a 10.000 euro**). Resta, invece, **fermo a 5 mila euro il compenso massimo** che può essere **percepito da ciascun prestatore** nel corso dell'anno civile, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività, sale da ballo, *night-club* e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Requisiti soggettivi dell'utilizzatore - NOVITÀ. Ulteriori novità riguardano il **limite dimensionale** riferito all'**organico aziendale** che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze **fino a 10 lavoratori** subordinati a tempo indeterminato. Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori.

Alberghi e turismo - NOVITÀ. Viene ampliato il limite dimensionale previsto per la generalità delle imprese, anche le **aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico** che occupano **fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato** potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale.

Datori di lavoro agricoli - NOVITÀ. Specifiche disposizioni sono dedicate alle prestazioni occasionali nel settore agricolo. Infatti, nel settore agricolo è prevista, in **via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale**, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole **per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore**.



MODIFICHE ALL' ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

La determinazione dell'assegno unico e universale, viene modificato dalla Legge di Bilancio 2023.

In particolare:

Importo assegno base in presenza di figli disabili - NOVITÀ. La misura di base dell'assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenni a carico.

Maggiorazione in presenza di figli disabili - NOVITÀ. La maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minorenni a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni.

Incrementi - NOVITÀ.

1. Viene introdotto un **incremento** della misura dell'assegno unico e universale, con decorrenza **dal 1° gennaio 2023**, pari al **50%** (commisurato sull'assegno al netto dell'eventuale maggiorazione temporanea), per **ciascun figlio di età inferiore a 1 anno** oppure di **età inferiore a 3 anni**, se l'ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo ci sono almeno 3 figli.
2. viene **elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria** dell'assegno unico, prevista **per nuclei familiari con quattro o più figli a carico**. Si ricorda che, per il riconoscimento di tale maggiorazione, rilevano, al fine del soddisfacimento della suddetta condizione numerica, i figli che siano a carico e facciano parte del nucleo familiare, a prescindere dalla loro età anagrafica

Maggiorazione temporanea - NOVITÀ. La **maggiorazione temporanea** per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, previsto nel caso di **nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, d'importo aggiuntivo pari a 120 euro** viene **prorogato oltre il 2022**, ovvero per tutte le prime tre annualità di applicazione della misura dell'assegno unico e universale (2022, 2023, 2024 e gennaio e febbraio del 2025).



MODIFICHE AL CONGEDO PARENTALE

Incremento della misura dell'indennità

La Legge di Bilancio 2023 prevede un **incremento** della misura dell'**indennità** per **congedo parentale**, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all'**80% alle seguenti condizioni e regole:**

- in **alternativa tra i genitori**
- per la **durata massima di un mese** (poiché i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purché non superiori ad un mese)
- da usufruire **entro il sesto anno** di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.

L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità) sia terminato entro il 31 dicembre 2022.